



CCNL Sanità Pubblica



la  
**PILLOLA**  
va giù

# La Malattia nel CCNL Sanità Pubblica

Cosa dice la normativa?





# Gli obblighi del Lavoratore

- La malattia deve essere certificata dal medico curante o comunque da una struttura sanitaria pubblica.
- Deve essere comunicata tempestivamente all'ufficio competente all'inizio della giornata lavorativa o comunque prima dell'inizio del turno;
- E' obbligatorio comunicare l'indirizzo al quale si è reperibili per la visita di controllo.
- Qualunque mutamento della situazione iniziale deve essere comunicato all'amministrazione nei tempi più brevi possibili (es. cambio di indirizzo, prolungamento della malattia ecc.).






# La visita di controllo durante la malattia

- Il controllo può essere effettuato su richiesta dal datore di lavoro o per iniziativa della stessa INPS fin dal primo giorno.
- Orario di controllo: **dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00** di tutti i giorni compresi quelli festivi o non lavorativi. **Durante gli orari, il lavoratore deve garantire la reperibilità presso l'indirizzo comunicato.**
- Qualora, durante le fasce di reperibilità, ci si debba allontanare dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi documentabili, si è tenuti a darne preventiva comunicazione all'azienda.





# Se si è assenti alla visita di controllo

Si è tenuti a recarsi alla visita ambulatoriale fissata dal medico fiscale.

# Esenzioni dalla visita di controllo

Si tratta di motivazioni previste dalla normativa:

- a) gravi patologie che richiedono terapie salvavita;
- b) causa di servizio riconosciuta;
- c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
- d) qualora ci si debba recare a visita medica, accertamenti specialistici o altri giustificati motivi documentabili.





# Trattamento economico primi 9 mesi di assenza

- per i primi 10 giorni di ogni periodo di malattia, in base l'art. 71 d.l. 112/2008, al lavoratore spetta solo il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni altra voce avente carattere fisso e continuativo e di ogni altro trattamento accessorio;
- **dall'11° giorno di malattia** spetta l'intera retribuzione mensile fissa e continuativa con esclusione di ogni altro compenso accessorio comunque denominato **tranne in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero** dove spetta l'intera retribuzione.






# Trattamento economico per gli ulteriori 9 mesi

- dal 10° al 12° mese di assenza il 90 % della retribuzione spettante durante il primo periodo;
- dal 13° al 18° mese di assenza il 50 % della retribuzione spettante durante il primo periodo;
- i periodi di assenza ulteriori non sono retribuiti.

## ATTENZIONE

Per intera retribuzione si intende il **trattamento economico accessorio fisso e ricorrente**, ivi compreso **l'eventuale incarico**, escluso il lavoro straordinario e le indennità legate allo svolgimento della prestazione lavorativa. La "produttività" può essere riconosciuta in contrattazione integrativa.





# In caso di patologie gravi

In caso di patologie gravi **certificate che richiedano terapie salvavita** (esempio l'emodialisi o la chemioterapia), i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di day hospital, di accesso ambulatoriale, la convalescenza post intervento, nonché i giorni di assenza dovuti agli eventuali effetti collaterali delle citate terapie, **sono esclusi dal conteggio delle assenze per malattia**.

In tali giornate, certificate dalla struttura o dal medico competente, il dipendente **ha diritto all'intero trattamento economico**.

Il periodo di convalescenza post-intervento è certificato anche dal **medico di medicina generale**.





# Conservazione del posto di lavoro

Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, con le seguenti differenze:

- il **periodo di prova** è sospeso per la durata della malattia per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto.
- **superato il periodo di prova, 18 mesi** (periodo di comporto) di conservazione del posto calcolati sommando tutte le assenze per malattia verificatesi nei tre anni precedenti a partire dall'ultimo episodio morboso;
- **ulteriori 18 mesi** possono essere concessi in casi gravi e previo accertamento delle condizioni di salute.






# IMPORTANTE

Al termine di questo ulteriore periodo, **se il lavoratore è riconosciuto inidoneo a svolgere le mansioni proprie** del profilo è adibito a mansioni diverse nell'organizzazione o, **se è riconosciuto inidoneo** a svolgere qualsiasi attività lavorativa, l'amministrazione risolve il rapporto di lavoro;

Le stesse misure, compresa la sospensione cautelare dal servizio in casi di particolare gravità e pericolo, possono essere adottate anche prima dell'esaurimento dei periodi di comporta.





## DA RICORDARE

Il lavoratore può rientrare al lavoro per **guarigione anticipata**, ma deve farsi rilasciare un certificato medico sostitutivo che attesti la fine dell'alterazione patologica.

**La Malattia interrompe le ferie** se superiore a 3 giorni (quindi almeno 4) o se comporta il ricovero ospedaliero.

## Computo delle giornate

I periodi di malattia sono computati tenendo conto anche della giornata del sabato, anche nei casi in cui l'orario di lavoro settimanale sia articolato su cinque giorni, nonché i giorni festivi che ricadono all'interno dello stesso.



la  
**PILLOLA**  
va giù

**Per ulteriori chiarimenti  
o informazioni  
rivolgti alle  
rappresentanze FPCGIL**



**FP  
CGIL**

**Per tutti.**

**Tutti i giorni.**

